



Confederazione Italiana Lavoratori Artigiani

00184 ROMA – Via Sant'Agata dei Goti, 4 Tel 06.6797812 0669923330

Fax 06.6797661 Email: iscrizioni@cilanazionale.org

P. I.V.A. 01720411006 – C.F. 07205210581

Al Ministro dello Sviluppo Economico
Dott. Carlo Calenda
Via V. Veneto 33
00187 Roma

(a conferma nostra pec inviata in data odierna)

e

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il mercato, la Concorrenza,
i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione IV promozione della Concorrenza e semplificazione per le imprese
Via Sallustiana 53 00187 Roma

(a conferma nostra pec inviata in data odierna)

Oggetto: Quesito in materia di gastronomia e consumo sul posto nei locali di produzione dell'imprenditore artigiano

In considerazione del fatto che alcune nostre associazioni ci segnalano che imprese artigiane a loro associate, regolamentate dalla legge 8 agosto 1985 n.443 e operanti nel settore della trasformazione di prodotti di generi alimentari, ricevono nei luoghi di produzioni ispezioni di polizia locale, addetta ai controlli, che rilevano irregolarità nell'espletamento della loro attività, facendo riferimento a “disposizioni facenti parte delle attività commerciali”. Dopo le suddette verifiche vengono stilati verbali di contestazione in virtù del richiamo a disposizione di legge che, a nostro parere, non sono applicabili al settore dell'artigianato, mentre gli ispettori si riferiscono di solito alla disciplina del servizio di vicinato più avanti menzionata.

(Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono regolamentate dalla Legge della Regione Lazio n. 21/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1, dal D. Lgs n.59/2010 s.m.i; come modificato da ultimo dal D.Lgs 147/2012.)

Pertanto, avuto riguardo, alla logica e al dettato delle disposizioni sopra riportate, non hanno alcuna relazione con la disciplina della legge sull'artigianato. La scrivente Confederazione richiede, quindi, a codesto spett.le Ministero di fornire la reale interpretazione della legge quadro dell'artigianato dell'8 agosto 1985 n.443, che disciplina il settore dell'artigianato e che, nella stesura voluta dal legislatore,

intendeva dare ampia tutela al settore dell'artigianato sulla base dell'articolo 45 secondo comma della Costituzione. A supporto rileviamo il paragrafo della legge.

“ Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali”.

(Concludendo in ordine alla nostra visione vista la legge quadro n..443 dell'8 agosto 1985 settore artigianale. L'imprenditore artigiano che esercita nel settore della trasformazione di generi alimentari non deve munirsi di altre autorizzazione per vendere i suoi prodotti)

Si resta fiduciosamente in attesa di ricevere una cortese risposta, che ci auguriamo condivida quanto da noi esposto a tutela delle micro imprese meno assistite e garantite dalla nostra legislazione, diversamente da quanto richiamato nella Costituzione. Esse allo stato risultano penalizzate e disorientate sul loro futuro, che tra l'altro è anche quello di tutta la comunità, a scapito di un'armonia sociale che, sfortunatamente, oggi in alcune circostanze risulta disattesa.

Antonino Gasparo - Presidente.

Roma 7 agosto 2017